Data udienza 11 maggio 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO

Sezione CIVILE

Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3395/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23.3.2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra

(...) (C.F. (...)), nato il (...) a Formia (LT), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. (...), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Cassino via (...);

Opponente e

(...) (C.F. (...) nato in Svizzera il (...) e (...) (C.F. (...)), nato a Formia il (...), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. (...) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Formia, via (...);

Opposti

Oggetto
Opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c..

Conclusioni

Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14 gennaio 2026.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 24.9.2020, da (...) e (...) in forza del verbale di mediazione volontaria ex art. 12,

comma 1 D.Lgs. n. 28/2010, e con cui era stato intimato di recarsi presso l'Ufficio Postale di Formia per provvedere alla liquidazione e alla divisione di alcuni libretti postali e buoni fruttiferi caduti in comunione. A sostegno dell'opposizione, (...) ha dedotto: 1) l'inesistenza del titolo esecutivo, stante l'omessa certificazione da parte degli avvocati della conformità dell'accordo di mediazione alle norme imperative e all'ordine pubblico e l'assenza di omologazione da parte del Tribunale; 2) l'insussistenza del titolo esecutivo per genericità, incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito precettato; 3) la nullità dell'accordo di mediazione stante la mancata sottoscrizione di una delle parti ((...), con conseguente inefficacia della firma dell'avvocato presente in sostituzione; 4) l'omissione della trascrizione integrale del verbale di mediazione del 05.09.2016 nell'atto di precetto del 24.09.2020, in violazione dell'art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 28/2010. Ciò posto, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, "b) In via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei Sig.ri (...) e (...) ad agire esecutivamente nei confronti del Sig. (...) , considerato che il notificato verbale di mediazione del 05.09.2016 non costituisce titolo esecutivo; per l'effetto annullare l'atto di precetto notificato il 24.09.2020; c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".

Si sono costituiti (...) e (...) contestando l'opposizione proposta da controparte e chiedendo "In via principale, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'opposto atto e, pertanto, l'esistenza del diritto dei Sig.ri (...) e (...) ad agire esecutivamente nei 8 confronti del Sig. (...), sulla base del notificato titolo esecutivo; 3. rigettare comunque la domanda attorea siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto, 4. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge".

Con ordinanza dell'8/9 marzo 2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..

Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 23.3.2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, i motivi di opposizione articolati dall'attore relativi all'inesistenza del titolo esecutivo e alla nullità dell'accordo di mediazione, vanno qualificati come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto volti a contestare il diritto di controparte di agire esecutivamente in danno dell'opponente.

Il motivo di opposizione relativo alla mancata trascrizione integrale del verbale di mediazione nell'atto di precetto va, invece, qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., in quanto volto a contestare la regolarità formale del precetto.

3. Tanto chiarito in punto di qualificazione dei motivi di opposizione, occorre esaminare, anzitutto, la doglianza con cui l'opponente ha dedotto l'omessa certificazione da parte degli

avvocati della conformità dell'accordo di mediazione alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché la carenza di omologazione da parte del Tribunale.

Orbene, la disciplina dell'efficacia esecutiva dell'accordo di mediazione è contenuta nell'art. 12 del D.Lgs. 28/2010, rubricato "efficacia esecutiva ed esecuzione", il quale sancisce che: "ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (...)".

Il comma 1 bis della norma su citata dispone che, quando le parti che partecipano alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale deve essere omologato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'organismo di mediazione innanzi al quale è stato raggiunto l'accordo, affinché assuma l'efficacia di titolo esecutivo.

La suddetta disposizione, nella sua originaria formulazione, non contemplava alcuna distinzione tra l'accordo sottoscritto dagli avvocati e l'accordo privo di tale sottoscrizione, riconoscendo efficacia esecutiva all'accordo il cui contenuto non fosse contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, omologato dal Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale dell'accordo stesso. Successivamente, però, con le modifiche apportate dal d.l. 21 luglio 2013 n. 69 (convertito in L. n. 98/2013) e la previsione della necessità dell'attività di assistenza dei legali nelle procedure di mediazione obbligatoria, il legislatore ha posto l'accento sul ruolo dell'avvocato anche nella formazione del titolo esecutivo, in considerazione dell'attività di verifica di conformità dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, in precedenza demandata al presidente del tribunale.

E invero, la formulazione dell'art. 12 D.Lgs. 28/2010, così come modificato nel 2013, ha introdotto la necessità della sottoscrizione dell'accordo di mediazione degli avvocati, i quali devono attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Detta attestazione, in altri termini, non si riduce a un mero requisito formale, ma assume valenza sostanziale tanto che, in mancanza del detto requisito, l'accordo non ha efficacia di titolo esecutivo.
Nel caso di specie il verbale di mediazione versato in atti, che consacra l'accordo raggiunto dalle parti, non contiene l'attestazione e la certificazione di conformità del contenuto del verbale all'ordine pubblico e alle norme imperative.

Tale mancanza, secondo un'interpretazione letterale e teleologica della norma, è ostativa all'attribuzione al detto verbale dell'efficacia di titolo esecutivo.

La ratio sottesa alla norma, infatti, considerato che l'attività di certificazione e attestazione che sono chiamati a svolgere gli avvocati si fonda sull'opportunità di fornire una valida modalità di risoluzione delle controversie alternativa alla giurisdizione, è di garantire il controllo della legalità

sostanziale dell'accordo, che consiste nell'accertamento della conformità o contrarietà di esso alle norme imperative o all'ordine pubblico. Detta attività di controllo non può essere relegata alla sottoscrizione dell'accordo da parte degli avvocati, ma necessita in effetti di specifica attestazione - certificazione degli avvocati che assistono le parti, che devono attestare di aver eseguito un positivo controllo di conformità sostanziale delle clausole dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 3757 del 22.09.2023).

Pertanto, per le ragioni esposte, il verbale di mediazione siglato tra le parti in causa in data 5.9.2016 non può assumere efficacia di titolo esecutivo in assenza della certificazione della conformità dello stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, così come prescritto dall'art. 12 D.Lgs. 28/2010.

In conclusione, in base al principio della ragione più liquida, si ritiene detta doglianza assorbente rispetto alle altre questioni proposte, con accoglimento dell'opposizione.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile bassa complessità) e dell'attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:

1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di (...) e (...) di agire esecutivamente in danno di (...) con riguardo alla pretesa fatta valere con il precetto oggetto di opposizione nella causa R.G. n. 3395/2020;

2. condanna gli opposti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di (...) che liquida in euro 3.809,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Cassino l'11.5.2026
Data udienza 11 maggio 2026